



**Città di Reggio Calabria**  
SEGRETERIA GENERALE



Piazza Italia n. 1  
89125 Reggio Calabria



0965 21510



segrgen@reggiocal.it  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

Ai Sigg. Dirigenti

e p.c. Al Servizio “Rete Civica, Trasparenza e Anticorruzione”  
Al Servizio “Controlli interni”

**OGGETTO: Proroghe contrattuali. Direttiva.**

Facendo seguito all'attività di controllo successivo sulla regolarità degli atti amministrativi, svolta dalla scrivente ai sensi dell'art 147-*bis* del d.lgs. n. 267/00, si ritiene di dover formulare la seguente direttiva in ordine al ricorso alle proroghe contrattuali.

Preliminarmente appare opportuno chiarire che con il termine “proroga” si fa riferimento all'ipotesi in cui viene disposto un prolungamento della durata del contratto, restando invariati tutti gli altri elementi.

Ciò premesso, si evidenzia che in materia di contratti pubblici, in base al vigente ordinamento, può dedursi un generale divieto di proroga, atteso che detta opzione si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, i quali costituiscono precetti di diretta derivazione comunitaria.

Unica deroga consentita rispetto al predetto generale divieto di proroga, è quella della c.d. “proroga tecnica”, prevista dall'art 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, a mente del quale la “*durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*”.

In base alla predetta disposizione, interpretata alla luce degli orientamenti interpretativi prevalenti offerti dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. *Consiglio di Stato, sezione V, del 29 maggio 2019, n.3588*) e dall'Anac (cfr. *Delibera n. 576 del 28 luglio 2021*), il ricorso alla proroga tecnica è legittimo in presenza delle seguenti condizioni:



**Città di Reggio Calabria**  
**SEGRETERIA GENERALE**



Piazza Italia n. 1  
89125 Reggio Calabria



0965 21510



segrgen@reggiocal.it  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

1) la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. *ex multis*, Cons. Stato, III, 3 aprile 2017, n. 1521; delibera Anac n. 427 del 2.5.2018);

2) la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;

3) la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);

4) l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti, la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente. (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018);

5) l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara;

6) la proroga deve essere disposta prima della scadenza del contratto.

In altre parole, la proroga dei contratti è teorizzabile, in rapporto al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013). La c.d. "proroga tecnica", costituente eccezione alla ordinaria regola della gara, in quanto volta a bilanciare la continuità dell'azione amministrativa con la salvaguardia della libera concorrenza, è, pertanto, da ritenersi legittima solo in presenza dei suindicati presupposti.

Ciò premesso, nel sottolineare la delicatezza della materia, che investe un'area – quella degli appalti pubblici - tra le più sensibili sotto il profilo della maggiore esposizione al rischio corruttivo, si richiama l'attenzione delle SSVV in ordine alla necessità di attivare le procedure di gara per l'affidamento degli appalti a carattere continuativo, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti in essere.



**Città di Reggio Calabria**  
**SEGRETERIA GENERALE**



Piazza Italia n. 1  
89125 Reggio Calabria



0965 21510



segrgen@reggiocal.it  
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

Al fine, inoltre, di agevolare il processo di autocontrollo da parte degli stessi uffici, allorché si trovino nella necessità di adottare provvedimenti di proroga tecnica, appare utile trasmettere l'allegata check-list, contenente le verifiche da effettuare per assicurare la legittimità degli atti adottati.

Detta *check-list* sarà utilizzata in sede di controllo di regolarità amministrativa di tipo successivo.

Si confida nella puntuale osservanza della presente direttiva, che le SSVV avranno cura di portare a conoscenza del personale di rispettiva assegnazione.

Detta direttiva verrà pubblicata, in forma stabile, a cura del servizio “Rete Civica, Trasparenza e Anticorruzione”, nella sezione del sito istituzionale dell’ente “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali”, nonché su House Organ.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott.ssa Maria Riva)